

Castrignano del Capo, 20 marzo 2025

Racc. a/r

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Lecce  
Viale Michele De Pietro  
73100 LECCE

[puglia.procura@corteconticert.it](mailto:puglia.procura@corteconticert.it)

Alla Procura della Corte dei Conti - Regione Puglia

[dip.trasporti@pec.mit.gov.it](mailto:dip.trasporti@pec.mit.gov.it)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

[segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria generale presidente@pec.rupar.puglia.it)

Al Presidente della Regione Puglia

[protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it)

Al Prefetto di Lecce

[portodileuca@pec.it](mailto:portodileuca@pec.it)

Alla Soc. Porto Turistico Marina di Leuca Spa

[protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it)

Al Sindaco del Comune di Castrignano del Capo

[segreteria.comune.castrignanodelcapo@pec.rupar.it](mailto:segreteria.comune.castrignanodelcapo@pec.rupar.it)

Al Segretario Gen. Comune Castrignano del Capo

Consiglieri comunali - Tutti

**Oggetto: SOCIETA MISTA PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA: DECADENZA DEL SOCIO FALLITO - ESPOSTO PER INOSSERVANZA OBBLIGHI STATUTARI E DI LEGGE.**

I sottoscritti consiglieri comunali di Castrignano del Capo, per lo svolgimento delle funzioni connesse all'espletamento del proprio mandato, espongono quanto segue.

Premesso che:

- a. nel 1999 il Comune di Castrignano del Capo, in base a una norma regionale che prevedeva l'accesso a finanziamenti pubblici per la realizzazione di porti turistici in favore di società miste a prevalente capitale privato, costituì una società mista con la ditta IGECO con quote rispettivamente del 49% al socio pubblico e del 51% socio privato (selezionato con procedura di evidenza pubblica);
- b. nel 2008, dopo anni di contenziosi, è stata sottoscritta la concessione 50-ennale tra la Regione Puglia e la società mista Porto Turistico Marina di Leuca;
- c. l'art. 11 dell'Atto Formale di Concessione dispone che la gestione del porto turistico è condizionata alla esecuzione, da parte della predetta società mista, dei lavori riportati nel progetto esecutivo di completamento delle opere - consistenti sommariamente nel

prolungamento del molo di sottoflutto, nel dragaggio dello specchio d'acqua in concessione, nella costruzione di pontili fissi, palazzina servizi, darsena, viabilità di raccordo con gli accessi pubblici - per un valore stimato all'epoca di circa 10.000.000.000 di Lire;

- d. l'art. 10 *lett. d* dell'Atto Formale di Concessione obbligava la società concessionaria ad eseguire tutti i lavori previsti nel progetto di completamento delle opere **entro 18 mesi dalla consegna delle aree**, coincidente con la data di sottoscrizione del medesimo Atto Formale;
- e. il progetto esecutivo di cui al *sub c)* **non è stato mai realizzato** dalla società a causa delle lungaggini (volute?) di una variante funzionale al Piano Regolatore Portuale, all'adozione della quale il Comune si impegnò nel 2008 innanzi al Prefetto di Lecce per riassegnare ai pescatori talune aree che erano state incluse nel perimetro della Porto Turistico provocando la legittima protesta di questi ultimi;
- f. l'inerzia iniziale e la lentezza successiva - sulle cui responsabilità non è estranea l'azione della società mista - con cui le amministrazioni comunali avvicendatesi dal 2008 hanno predisposto e adottato la variante funzionale al PRP di cui sopra, ha fatto sì che per 17 anni la società concessionaria abbia gestito l'infrastruttura realizzata con fondi pubblici senza mai realizzare lo SCOPO PUBBLICO a cui era condizionata la concessione cinquantennale, ossia la realizzazione delle opere di completamento dell'approdo turistico in attuazione del progetto esecutivo di cui al *sub c)*;

considerato che:

- l'art. 5 dello statuto della società mista "Patti parasociali" non è mai stato attuato, dunque ancora oggi **non esiste una convenzione che assicuri una permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico** della gestione del servizio;
- con provvedimento del Prefetto di Roma prot. n. 365426/Area bis/O.S.P. del 03/10/2018 è stata ritenuta sussistente la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della Igeco Costruzioni S.p.A.;
- a seguito del provvedimento interdittivo di cui sopra, il Prefetto di Lecce ha disposto il 21/05/2019 la nomina di un Amministratore Straordinario per la gestione temporanea e straordinaria della "Porto Turistico – Marina di Leuca s.p.a."
- nel marzo 2021 il Tribunale di Lecce ha disposto il "controllo giudiziario" per la Igeco Costruzioni S.p.A. sospendendo l'interdittiva antimafia;
- con sentenza del Tribunale di Lecce n.14/2021 del 31/03/2021 è stato dichiarato il **fallimento di IGECO Costruzioni s.p.a.**, socio di maggioranza della Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a.;

- la Corte d'Appello di Lecce, il 05/02/2024 **rigettava il ricorso proposto da Igeco Costruzioni s.p.a.** avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce di cui sopra;
- l'*art. 16 dello statuto* della Società mista Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. attribuisce al CdA della società il **potere/dovere di dichiarare la DECADENZA** del socio dichiarato fallito (ai sensi dell'*art. 2475 del Codice Civile*);
- l'*art. 17 dello statuto* della Società mista Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. stabilisce che, conseguentemente alla decadenza dichiarata dal CdA, l'Assemblea dei soci delibera la **ESCLUSIONE** del socio fallito a maggioranza dei due terzi, senza computare nel numero di questi il socio da escludere (*art. 2287 c.c.*);
- il Sindaco di Castrignano del Capo è componente del CdA della società Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. in rappresentanza del socio pubblico, unitamente ai consiglieri avv. Giulietta Petese e dott. Vito Pizzolante;
- in riscontro all'interrogazione prot. n.11277 del 29/07/2024 è stato reso noto dal Sindaco, Francesco Petracca, di aver egli stesso sollecitato la convocazione del CdA avente ad oggetto la "*dichiarazione di decadenza di IGEKO Costruzioni S.p.A. per intervenuto fallimento...*", poi fissata per il 19/09/2024;
- nella seduta del CdA del 19/09/2024 il Presidente Cannoletta, unitamente ai 3 consiglieri Gentile, Martucci e Rapanà, ha ritenuto che "*non sussistono i presupposti per la decadenza di Igeco Costruzioni Spa*" essendo la dichiarazione di fallimento disposta con sentenza non ancora definitiva (pende il giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione), sostenendo altresì che "*al di là della previsione letterale dello Statuto potrebbe non essere prerogativa del c.d.a. dichiarare la decadenza dell'azionista*" (dunque lo statuto non sarebbe a norma?);

Alla luce di quanto sopra, preme evidenziare che qualora la perdurante inottemperanza del CdA rispetto alle norme di legge e statutarie provocasse ulteriori danni economici e d'immagine a carico dell'ente, gli amministratori della società mista sarebbero responsabili nei confronti del socio superstite, ovverosia il Comune di Castrignano del Capo.

A questo proposito si richiama l'*art. 2932 del Codice Civile* che, con riferimento ai componenti del CdA, recita: "*Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze*".

Altrettanto opportuno appare evidenziare le **responsabilità del COLLEGIO SINDACALE**, organo preposto alla vigilanza sul rispetto delle norme e dello statuto. I sindaci devono svolgere il loro incarico con obiettività e integrità, e nell'assenza di interessi, diretti e

indiretti, che ne compromettano l'indipendenza. **Perché, dunque, i sindaci della società mista non intervengono per assicurare la corretta applicazione dello statuto?**

In caso di omissioni o ingiustificati ritardi da parte degli amministratori nell'adempimento di obblighi derivanti dalla legge o dallo statuto, il collegio sindacale deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

I sindaci **sono responsabili solidalmente con gli amministratori** per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno o l'illecito non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi di legge (artt. 2409 e 2449 c.c.).

E' parere degli scriventi che, in assenza di esclusione del socio fallito, considerati gli interessi legittimi ma presumibilmente contrapposti della Curatela Fallimentare, la quota della società oggi posseduta da IGECO sarà ceduta unilateralmente a soggetti terzi.

Come conseguenza il socio superstite, ossia il Comune, **perderebbe la chance di acquisire direttamente le relative quote** e dunque dell'intero pacchetto azionario della Soc. Porto Turistico Marina di Leuca, subendo passivamente l'ingresso di un nuovo socio di maggioranza.

Quest'ultima circostanza si configurerebbe in **netto contrasto con gli obiettivi statuiti nel DUP** (Documento Unico di Programmazione) nonché nelle *delibere di Consiglio Comunale n.45 del 30/12/2021, n. 52 del 30/12/2022, n. 44 del 28/12/2023 e n. 46 del 30/12/2024* in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune.

In queste ultime deliberazioni il Consiglio Comunale ha più volte confermata la volontà, avendone accertata la sostenibilità economica, di ***“definire una proposta per l'acquisizione da parte del Comune di Castrignano del Capo della quota di partecipazione detenuta dal socio fallito, dopo averne dichiarata la decadenza, per trasformare la Porto Turistico in società a capitale interamente pubblico”***.

Al contrario, nella seduta di Consiglio Comunale del 6 marzo u.s. il sindaco e i consiglieri di maggioranza De Maria Cosima, Diso-Pisani Isabella, Ferraro Valeria, Papa Oronzo, Papa Santo, Pirelli Angelo e Rizzo Luigi hanno votato un atto di indirizzo che manifesta la volontà del Comune, come opzione all'acquisizione diretta, di **far acquisire “dalla società”** le azioni detenute dal socio fallito.

Quest'ultima modalità di acquisizione delle quote creerà i presupposti per **relegare ancora una volta il socio pubblico (di minoranza) ad una condizione di irrilevanza nella governance societaria**, potendo di fatto impedirgli di addivenire all'acquisizione dell'intero pacchetto azionario.

Del resto, l'atto di indirizzo votato dal consiglio comunale il 6 marzo u.s. è scaturito, per dichiarazione della stessa amministrazione, da una nota che la Curatela fallimentare ha trasmesso il 21/02/2025 alla società (non al Comune!) chiedendole se intendesse procedere al riscatto delle azioni detenute dalla fallita, sollecitando un riscontro entro 20 giorni.

Perché la Curatela ha interpellato la società e non il socio superstite (di minoranza), ossia il Comune di Castrignano del Capo?

Perché viene esclusa l'ipotesi che sia il socio superstite ad acquistare le azioni detenute dalla Fallita, una volta dichiarata la decadenza di quest'ultima ai sensi dell'art.16 dello Statuto?

Inoltre, a corredo del suddetto atto di indirizzo del 6 marzo u.s., l'amministrazione allegava una perizia della stessa Curatela Fallimentare che stima il valore delle azioni detenute dal socio fallito in € 2.129.518. Tale importo corrisponde a circa il **350% in più** del valore stimato nella relazione del 14/12/2022, redatta dalla stessa Curatela ai sensi dell'art. 33 comma 5, LF, che ammontava ad € 651.863. Valore, quest'ultimo, preso non a caso a riferimento nella perizia di un professionista incaricato nel 2023 dall'amministrazione comunale di Castrignano, il quale attestava al **prezzo massimo di € 1.000.000** il valore di acquisto delle suddette quote.

Alla luce di tali e tante incongruenze, preso atto della perdurante inottemperanza del CdA rispetto agli obblighi statutari in ordine alla dichiarazione di decadenza del socio fallito, e nel rammentare che il Collegio dei Sindaci è l'organo preposto alla vigilanza sul rispetto delle leggi e dello Statuto, dunque responsabile solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi quando è dimostrato che il danno o l'illecito non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità ai loro obblighi di legge (artt. 2409 e 2449 c.c.), gli scriventi consiglieri comunali, **valutato l'esclusivo e supremo interesse pubblico di non cagionare ulteriori danni all'ente**, chiedono alle Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, di intervenire affinché venga accertata la correttezza degli atti e dei comportamenti sopra rappresentati.

Si ritiene altresì non trascurabile evidenziare che a distanza di 26 anni dalla costituzione della società mista e 17 anni dal rilascio da parte della Regione Puglia della Concessione cinquantennale, lo SCOPO PUBBLICO di quest'ultima non è stato MAI conseguito; pertanto sussisterebbero i presupposti per la revoca della stessa ai sensi dell'art.10 dell'Atto Formale di Concessione nonché per la valutazione dei DANNI ERARIALI e DI IMMAGINE arrecati al Comune per il mancato completamento di un'opera pubblica quale è il Porto Turistico di Leuca e per le vicende che hanno coinvolto il socio privato, prima attinto da interdittiva antimafia e poi dichiarato fallito.

Distinti saluti

I consiglieri comunali;

Calabrese Roberto Chiffi Giulia Pizzolante Katya De Nuccio Francesco Rosafio Annamaria

